



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MONZA**

**Sezione Terza Civile**

**Delle procedure concorsuali e individuali**

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa [REDACTED] Presidente

Dott.ssa [REDACTED] Giudice

Dott.ssa [REDACTED] Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento P.U. n. [REDACTED]-1/2024

promosso da

[REDACTED] con sede legale in  
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferrini e  
dall'avvocato stabilito abogado Ciro Svino ed elettivamente domiciliata presso il loro  
studio in Milano (MI) in via Borromei n.2;

[REDACTED] con sede legale in  
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferrini e  
dall'avvocato stabilito abogado Ciro Svino ed elettivamente domiciliata presso il loro  
studio in Milano (MI) in via Borromei n.2;

\*\*\*\*\*

Il Tribunale,  
esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato,  
premessi che:

- con distinti ricorsi depositati in data 4 e 6 dicembre 2024 le società [REDACTED]  
[REDACTED] entrambe

rappresentate dal sig. [REDACTED] hanno chiesto, previa riunione, l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo ai sensi dell'art. 287 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: "C.C.I.I.").

- Le ricorrenti hanno allegato la seguente documentazione, tra cui quella richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 39 C.C.I.I.:
  - ✓ visure camerali storiche della società (docc. 1);
  - ✓ bilanci del 2021, 2022, 2023 (docc. 6-7-8; docc. 8-9-10); dichiarazioni irap e iva (docc. 14 e 17);
  - ✓ certificazione dei debiti tributari (doc. 13-16);
  - ✓ elenco nominativo dei creditori e dei soggetti che vantano diritti sui beni in possesso della debitrice (docc. 17 e 20);
  - ✓ scritture contabili e fiscali delle due società, contratto di affitto d'azienda stipulato da [REDACTED] ed altra documentazione.

Ritenuto che:

- sussiste la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 C.C.I.I. co. 1, attesa la sottoscrizione del ricorso (cfr. procura speciale rilasciata dal liquidatore al legale);
- sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 11, 26, 27 e 286 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale di entrambe le società è situata in Giussano e può presumersi la coincidenza tra il centro degli interessi principali della persona giuridica e la sua sede legale.

La presente procedura di insolvenza va dunque dichiarata principale;

- le debentrici sono soggette alla liquidazione giudiziale, poiché esercitavano attività di commercio al dettaglio e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d), in contrasto con la prospettazione delle debentrici. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, in particolare il bilancio 2023 di entrambe le società, risultano debiti superiori a 500.000,00 (€ 622.079 per [REDACTED] € 693.372 per [REDACTED]).
- Ricorre per tale ragione anche il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5.

• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942. Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza della società in liquidazione: *“la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della L. Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass. 6978/2019); 5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali; con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020); 6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione; così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale”* (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432).

Nel caso di specie le ricorrenti versano, come attesta lo stesso liquidatore, in stato di insolvenza, in ragione di un attivo patrimoniale del tutto insufficiente a garantire il pronto adempimento ai debiti sopra indicati, in particolare a quelli risalenti nei confronti del comune fornitore [REDACTED].

In particolare l'attivo patrimoniale della società [REDACTED] nel 2023 si compone da un circolante di soli € 15.000 e dalla partecipazione totalitaria in [REDACTED].

Quanto a quest'ultima l'attivo è composto prevalentemente dal credito nei confronti della controllante per finanziamento di € 286.805, non esigibile, mentre gli altri valori non presentano consistenze rilevanti ovvero immediatamente disponibili per il pagamento dei debiti (circa € 10.000 di crediti verso altri soggetti, € 21.059 di immobilizzazioni materiali, oltre al credito nei confronti dell'affittuaria del ramo d'azienda (cfr. contratto allegato) di € 72.840 annui).

Quanto alla sussistenza dei requisiti per l'apertura di una procedura unitaria di liquidazione, si osserva quanto segue.

Le società ricorrenti appartengono al medesimo gruppo, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) CCII poiché [REDACTED] detiene la partecipazione totalitaria di [REDACTED], salvi ulteriori accertamenti demandati al curatore nominando. Come si è detto, le società hanno tutte sede sociale in [REDACTED] [REDACTED], e risultano amministrare dallo stesso liquidatore, socio unico della controllante [REDACTED]; entrambe le società erano direttamente operative nel settore del commercio al dettaglio di generi alimentari mediante supermercati e condividevano il medesimo fornitore, in asserita posizione dominante; tra le società vi sono rapporti infragruppo, come emerso dai bilanci depositati. Dunque, sussiste un gruppo di imprese che, pur mantenendo la loro autonomia sotto il profilo giuridico, appare strumentale al raggiungimento di un comune interesse economico, perseguito attraverso l'esercizio di una direzione unitaria del soggetto controllante, beneficiario di finanziamenti infragruppo.

Il rapporto di controllo totalitario, la concentrazione, a partire dal 2015, nel medesimo soggetto della qualità di amministratore unico e poi liquidatore delle due società e la sussistenza di un ingente debito nei confronti del medesimo fornitore, rendono evidente l'interdipendenza e l'opportunità di forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione del miglior soddisfo dei creditori delle imprese del gruppo.

Non emergono, a contrario, ragioni ostative che consiglino la nomina di organi diversi per ciascuna procedura, anche in ragione dell'incapienza della controllante.

In conclusione, si ritiene che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo.

Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo,

**dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale unitaria ex art.287 ccii, del gruppo d'impresa costituito dalle società:

- 1) capogruppo [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**dichiara**

la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848)

**nomina**

la dott.ssa [REDACTED] Giudice Delegato per la procedura

**nomina**

il dott. [REDACTED]  
[REDACTED], Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

**ordina**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale, ove non avesse già provveduto, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

**stabilisce**

il giorno **20 maggio 2025 ore 11,30** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

**assegna**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata

al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

**segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;

**dispone**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**dispone**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 18.12.2024.

Il Giudice estensore

dott.ssa 

Il Presidente

dott.ssa 